



circ. h



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE



m_dg.DAG.11/02/2021.0029718.U

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
Al sig. Procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione
Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sigg. Procuratori generali presso le Corti di appello
LORO SEDI

e, p.c.

al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Ispettorato generale di finanza
Ufficio XI
(ns prot. 106392.U del 31.05.2017 e 100987.U del 16.05.2019)

all' Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Lazio
Settore servizi e consulenza
Ufficio Gestione Tributi
(vs rif. 62069106.07.2017)

al sig. Capo di Gabinetto

al sig. Capo dell'Ispettorato generale

al sig. Capo del Dipartimento

alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
(DOG 40034.U del 30.11.2019, DOG 40876.U del 4.12.2020 e DOG 1070.U del 14.01.2021)

Oggetto: rimborso o riutilizzo della Ricevuta Telematica di pagamento del contributo unificato- Circolare MEF n. 33 del 26 ottobre 2007.

Sono pervenute a questa Direzione generale diverse richieste di chiarimento in merito alla modalità di rimborso del contributo unificato pagato con modalità telematica, con particolare riguardo alla necessità di integrare le istruzioni già fornite con la circolare n. 33 del 26 ottobre 2007 emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

I chiarimenti in oggetto hanno richiesto una preventiva interlocuzione con il Ministero dell'Economia e delle finanze, con l'Agenzia delle entrate e con la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.

Sebbene il Ministero dell'economia e delle finanze non abbia fornito riscontro alle note indicate in epigrafe, questa Direzione generale ritiene comunque necessario impartire indicazioni operative agli uffici giudiziari sulla base dei riscontri ad oggi pervenuti dall'Agenzia delle entrate - Ufficio gestione tributi- della Direzione regionale del Lazio e dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.

Preliminarmente questa Direzione generale, così come precisato anche dall'Agenzia delle entrate, ritiene che le indicazioni fornite con la circolare n. 33 del 26 ottobre 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze siano da considerarsi ancora valide per quanto concerne le linee generali in essa fissate, in quanto le modifiche normative intervenute nel frattempo (nello specifico introduzione del pagamento telematico del contributo unificato) *"hanno interessato esclusivamente le modalità di pagamento e non già l'applicazione del contributo"* (nota Agenzia delle entrate - Direzione regionale Lazio- Ufficio gestione tributi- prot. 62069/06.07.2017).

A tale proposito preme in particolare rammentare che, secondo quanto stabilito dalla citata circolare n. 33 del 2007, *"Nell'ipotesi di mancato deposito dell'atto introduttivo del giudizio a fronte di versamento eseguito presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati (cosiddetto "versamento semplificato"), stante anche l'impossibilità di individuare l'effettivo contribuente, unico soggetto legittimato a chiedere un eventuale rimborso, deve ritenersi preclusa la possibilità di ottenere la restituzione delle somme versate"*.

Passando ad esaminare la modalità di presentazione dell'istanza di rimborso, può ritenersi ammissibile il deposito della stessa anche con modalità telematica nel caso in cui il rimborso riguardi un procedimento iscritto a ruolo al quale sia quindi possibile riferire l'errato pagamento; in questo caso, l'istanza dovrà essere depositata nel fascicolo telematico al quale si riconduce il pagamento da rimborsare.

Diversamente, nelle ipotesi di rimborso per mancata iscrizione a ruolo del procedimento, sarà il Capo dell'ufficio ad individuare la struttura competente a ricevere l'istanza e le relative modalità di deposito.

All'istanza andrà in ogni caso allegata la documentazione indicata nella citata circolare n. 33 del 2007, ivi compresa la copia di un documento di identità.

Con riguardo, invece, al documento attestante l'avvenuto pagamento telematico del contributo unificato di cui si chiede il rimborso, deve essere allegata una copia analogica della Ricevuta Telematica (RT).

La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati ha precisato infatti che *"la ricevuta Telematica (RT) è un documento elettronico e l'originale (inteso come primo file generato) è quello conservato nei sistemi informatici di Giustizia. All'istanza di rimborso può essere allegata una copia analogica della ricevuta telematica (stampa). Per escludere l'ulteriore utilizzo di un pagamento di cui si chiede il rimborso, la cancelleria adita deve **"bruciare"** (rendendo invalido e non più utilizzabile) il pagamento con causale **"rimborso"** (tale operazione viene eseguita accedendo al Portale dei servizi telematici con le credenziali ADN assegnate al personale degli uffici giudiziari)...l'avvenuta invalidazione del pagamento può essere accertata stampando i dettagli del pagamento, visibili all'ufficio giudiziario a seguito di accesso con credenziali ADN al Portale dei servizi telematici"* (DOG 1070.U del 14.01.2021).